

sisto nell'articolo aggiuntivo proposto e lo ritiro anche a nome dei colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12.

Art. 12.

Il versamento dei contributi, di cui all'articolo precedente verrà eseguito in quote semestrali anticipate.

Pel primo anno le somme da versarsi saranno calcolate in base alle liquidazioni fatte ai comuni dei quali l'amministrazione assume il servizio, per gli anni successivi le anticipazioni semestrali saranno fatte sulla base dei pagamenti dell'anno precedente salvo la liquidazione da eseguirsi per ciascun anno.

(È approvato).

L'onorevole Bertolini propone un articolo 12-bis che è il seguente :

« Entro l'anno 1914 il Governo del Re dovrà presentare un disegno di legge per alleviare gli oneri finanziari dei comuni, che conservino la direzione ed amministrazione delle scuole elementari, in relazione agli oneri rimasti a carico dei comuni, per le cui scuole elementari la direzione e l'amministrazione sono affidate al Consiglio scolastico ».

Onorevole Bertolini, mantiene questo articolo aggiuntivo ?

BERTOLINI. Credo che sia intenzione del Governo di accettare questo articolo diretto ad alleviare l'iniquità del consolidamento proposto.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo 12-bis proposto dall'onorevole Bertolini con queste modificazioni, che dove è detto « entro l'anno 1914 » si dica « entro l'anno 1915 » e dove è detto « il Governo del Re dovrà presentare » si dica « presenterà ».

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, consente a queste modificazioni ?

BERTOLINI. Consento e ringrazio.

PRESIDENTE. E la Commissione ?

TORRE, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 12-bis proposto dall'onorevole Bertolini ed accettato dal Governo e dalla Commissione con le modificazioni accennate, cioè « 1915 » invece di « 1914 » e « presenterà » invece di « dovrà presentare ».

(È approvato).

Art. 13.

La provincia continuerà a dover provvedere ai locali per il Consiglio, la deputazione e l'ufficio scolastico provinciale.

Sarà iscritto per le spese d'ufficio dei Consigli scolastici, nel bilancio del Ministero di pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1910-11, un fondo di lire 500,000, il cui ammontare verrà ripartito con decreto reale fra i Consigli scolastici in ciascun anno.

Metto a partito questo articolo 13.

(È approvato).

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No, no! Continuiamo!

Voci, Avanti! avanti!

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, se vogliono procedere nella discussione, facciano il favore di andare ai loro posti! Sono ormai cinque ore e mezzo che io sto al mio posto! (Bene! Bravo! — Vivissimi ed unanimi applausi).

Arriviamo al numero 17, perchè non ci sono nè iscrizioni nè contestazioni.

TITOLO II.

Provvedimenti per gli edifici scolastici.

Art. 14.

Per provvedere all'acquisto delle aree alla costruzione, od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o ad enti morali che provvedono a scuole elementari o giardini od asili d'infanzia la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.

La concessione sarà fatta nella somma di lire 20,000,000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La concessione ai comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni oppure di 30 anni, quando la garanzia è costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

(È approvato).